



Ma per l'ammissione mancano i presupposti

Per la «reviviscenza» della legge abrogata è necessario che la legge abrogante non abbia introdotto nuove norme. E non è questo il caso

Contro

Cesare Pinelli

In uno scritto del 2007 ho messo in evidenza cinque motivi di incostituzionalità della legge Calderoli, alcuni dei quali (quelli sul premio di coalizione nelle diverse versioni previste per l'elezione della Camera e del Senato) in grado di far saltare l'impianto della legge.

D'altra parte la stessa Corte costituzionale, nel giudizio di ammissibilità di due anni fa del referendum per l'abrogazione delle norme attributive del premio a coalizioni di liste (oltre che a liste singole), ha fatto riferimento ai gravi rischi di distorsione del sistema rappresentativo del

meccanismo del premio.

Continuo a non avere dubbi sulla incostituzionalità della vigente legge elettorale, e, come cittadino, sono seriamente preoccupato dei danni alla convivenza democratica che essa ha già prodotto e ancora più potrebbe produrre in futuro.

D'altra parte non è affatto facile, nel nostro sistema di giustizia costituzionale, portare una legge elettorale davanti alla Corte in sede di giudizio incidentale, soprattutto per poter giudicare il sistema di traduzione di voti in seggi, cuore di qualunque sistema elettorale. Dei due strumenti possibili, la riforma legislativa e l'abrogazione in via referendaria, il primo si è rivelato finora troppo impervio. Nell'intento di vedere eliminata una legge affetta da gravi incostituzionalità, ho perciò appoggiato

la proposta Passigli, che aveva il merito di far cadere il solo meccanismo del premio, non ponendo quindi particolari dubbi giuridici, e caduta quella proposta, ho firmato per il referendum della cui ammissibilità la Corte giudicherà nella seduta di domani. Ma la ragione per esprimere un'opinione sull'ammissibilità dei due quesiti referendari è di ordine strettamente giuridico e prescinde del tutto dalle mie speranze sull'esito del giudizio. Da questo punto di vista, devo (purtroppo) esprimere forti riserve circa il fondamento delle due richieste.

La prima richiesta mira all'abrogazione totale della legge Calderoli con l'intento di far rivivere la legge Mattarella del 1993. Non posso ripercorrere qui il dibattito scientifico, come sempre tutt'altro che concluso,

sulla ipotesi di reviviscenza di legge abrogata tramite abrogazione della legge abrogatrice. Ma se c'è un punto relativamente indiscusso fra gli studiosi è che tale ipotesi sta e cade sul presupposto che, appunto, la legge abrogatrice si sia limitata ad abrogare quella preesistente, senza introdurre norme ulteriori.

Questo presupposto-requisito non è rispettato nel caso della legge Calderoli, la quale prevede numerose norme innovative, e si traduce in un ostacolo assai elevato alla plausibilità dell'ipotesi che la reviviscenza della legge Mattarella discenda automaticamente dall'abrogazione totale della legge Calderoli. Ad ogni modo, nello studio non solo più recente ma anche più completo sulla questione, Paolo Carnevale giunge alla stessa conclusione con argomenti ben più fini e specifici di quanto si possa fare in questa sede («Tornare a vivere: ma è sempre un vantaggio?», nella rivista telematica dell'A.I.C., www.associazionedeicostituzionalisti.it).

A questo occorre aggiungere

che nella recentissima decisione n. 24 del 2011 relativa al referendum sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, la Corte ha affermato con formulazione di portata generale che non sarebbe conseguita «alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte – sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 - sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato».

La seconda richiesta non riguarda la disciplina della legge Calderoli che ha sostituito il contenuto della legge Mattarella, ma solo la formula introduttiva dei singoli articoli dell'attuale normativa, in cui si afferma che «l'art. X del decreto del Presidente della Repubblica Y è sostituito dal seguente». Per i promotori le disposizioni della legge Calderoli sarebbero così private di senso. Venuto meno il fatto stesso della sostituzione, si troverebbero in un vuoto giuridico, con un conseguente recupero di efficacia della normativa sostituita. Ma qual è la portata effettiva della abrogazione di quelle formule introduttive? Sono davvero esse a dar senso a disposizioni che resterebbero pur sempre vigenti? Sono interrogativi quasi obbligati, e che tali restano nonostante l'ingegnosità della soluzione. Che di fronte a simili incertezze la Corte trovi una formula magica, e nello stesso tempo comprensibile a tutti, per diradarle, non pare molto verosimile. ♦

Foto di Massimo Percossi/Ansa

